



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 1 Febbraio 2022

EDITORIALI

I temi della sedicesima puntata di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola

ENTI NON COMMERCIALI

Il registro dei volontari degli enti del terzo settore e lo sport

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta beni strumentali alla luce delle recenti novità

di Debora Reverberi

IVA

La scelta di cambio di regime Iva in agricoltura

di Luigi Scappini

ACCERTAMENTO

Il curatore fallimentare deve rispondere ai questionari del Fisco

di Lucia Recchioni

SPORT E MOTORI

Sicurezza stradale: come scegliere il casco moto

di Miriam Orlandi - Osteopata motociclista

EDITORIALI

I temi della sedicesima puntata di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **sedicesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, analizzeremo le **novità** in riferimento alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

In particolare, daremo menzione del **comunicato stampa**, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il **28 gennaio**, in merito all'**aggiornamento, a decorrere dal 4 febbraio, del canale per la comunicazione dell'opzione di cessione o sconto in fattura per bonus edilizi**.

Inoltre, effettueremo un breve richiamo al [provvedimento n. 28825](#), del **28 gennaio**, con il quale è stata prevista la **proroga all'8 febbraio** per la **trasmissione dei dati al Sistema TS**.

Successivamente, per quanto riguarda la **prassi**, esamineremo le seguenti risposte ad istanze di interpello:

- la [risposta n. 49 del 25 gennaio](#), in tema di **trattamento fiscale dei compensi erogati nell'anno successivo a quello di maturazione**, ha chiarito quando devono essere effettuate le indagini in merito al ritardo collegato alla corresponsione;
- la [risposta n. 52 del 25 gennaio](#), in merito all'Iva applicabile alla **ricarica del borsellino elettronico**, il cui credito può essere utilizzato per acquistare beni non ancora definiti all'atto della ricarica stessa;
- la [risposta n. 53 del 27 gennaio](#), in tema di **superbonus**, in riferimento alla **verifica separata degli stati di avanzamento lavori**, nell'ipotesi di interventi di efficientamento energetico e antisismici.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**:

- la n.[2220 del 25 gennaio](#), in merito a operazioni strutturate mediante **conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della conferitaria**;
- la n.[2229 del 25 gennaio](#), in merito al principio di **derivazione della dichiarazione dei redditi e del bilancio fiscale dal bilancio civilistico**;
- la n.[2621 del 28 gennaio](#), in tema di **notifica della cartella di pagamento al contribuente non reperibile**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà i **principi generali del reddito di impresa**, quali, ad esempio, l'**inerenza** e la **competenza economica**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, eseguiremo un **focus** dedicato all'autoliquidazione del premio Inail.

In particolare, ricorderemo le **principal scadenze** del mese:

- il **16 febbraio**, per il **calcolo del premio, anticipato** per l'anno in corso e **di conguaglio** per l'anno precedente, e **per il pagamento del premio di autoliquidazione**;
- il **28 febbraio**, **per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni**.

Il nostro sedicesimo appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

ENTI NON COMMERCIALI

Il registro dei volontari degli enti del terzo settore e lo sport

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

2022: PARTE LA RIFORMA DELLO SPORT

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 18 del codice del terzo settore](#) (D.Lgs. 117/2017) prevede l'obbligo, per gli enti iscritti al Runts, **di assicurare i volontari** che svolgono attività per l'ente contro gli infortuni e le malattie e la responsabilità civile collegata alla loro attività per l'associazione in esame.

Detta copertura assicurativa, ai sensi del **comma 3** è **elemento essenziale in presenza di convenzioni con la pubblica amministrazione** che se ne assume “*i relativi oneri*”.

Il **comma 2** prevedeva l'emanazione, “*entro sei mesi*”, di un **decreto che individuasse meccanismi assicurativi semplificati**, con polizze anche numeriche e ne disciplinasse i relativi controlli.

Finalmente nella G.U. n. 285 del 30.11.2021 è stato pubblicato il **D.M. 06.10.2021**, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che attua detta previsione.

In particolare, **è fatto obbligo**, per tutti gli enti del terzo settore iscritti al Runts e, quindi, anche **per le associazioni sportive dilettantistiche che siano anche associazioni di promozione sociale** e si avvalgano di volontari ([articolo 17 D.Lgs. 117/2017](#) smi), siano essi occasionali o non occasionali, **di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile** per eventuali danni cagionati a terzi a causa dell'esercizio dell'attività ([articolo 1 D.M. 06.10.2021](#)).

Le **polizze assicurative** possono essere stipulate dagli ETS, anche per il tramite delle reti associative di appartenenza, e possono essere collettive o numeriche. **Non appare chiaro quale possa essere il limite della copertura (ossia i massimali da applicare)** e se ai fini morte e invalidità permanente **possa essere sostituita dalla copertura obbligatoria effettuata con il tesseramento all'ente affiliante di cui all'[articolo 51 L. 289/2002](#).**

Tali polizze, di carattere collettivo, in forza di un vincolo contrattuale unico, determinano una

pluralità di rapporti assicurativi nei confronti di una collettività di soggetti-assicurati siano essi volontari – occasionali e non – ([articolo 2 D.M. 06.10.2021](#)), e decorrono **dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al registro dei volontari** (parimenti, in caso di cancellazione dall'apposito registro, la garanzia perde efficacia dalle ore 24:00 del giorno di cessazione dell'attività o cancellazione).

A tal fine, infatti, è previsto l'**obbligo per gli ETS che si avvalgano di volontari, di tenuta dell'apposito registro, distinto rispetto al libro degli associati** ([articolo 3 D.M. 06.10.2021](#)).

Va quindi rimarcato un importante concetto. Le **sportive** che siano, ad esempio, anche **associazioni di promozione sociale** dovranno tenere **due registri**: l'uno per gli **associati** (che potrebbero anche non svolgere attività di volontariato) e l'altro per i **volontari** (che potrebbero essere anche non associati).

Al momento appare certo che solo il registro dei volontari debba essere anche vidimato.

Si ribadisce che il registro dei volontari non dovrà, invece, essere tenuto dalle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni che non siano iscritte anche al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)

Nel registro, **numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato in ogni foglio da un notaio o pubblico ufficiale abilitato** (es. segretario comunale), che deve altresì dichiarare il numero di pagine che lo compongono, **vanno iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale**, inserendo: il codice fiscale o le generalità (luogo e data di nascita); residenza o domicilio; data di iscrizione nonché di eventuale cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione.

Tali dati devono essere aggiornati a cura dell'Ente, con **obbligo di comunicazione tempestiva alla impresa di assicurazione secondo le modalità previste in polizza**.

Anche i **volontari “occasionali”** (es. in caso di manifestazioni ed eventi) vanno inseriti nel registro, in una sezione *ad hoc*, secondo la stessa procedura descritta per **l'iscrizione dei volontari non occasionali** (articolo 3.6 del richiamato D.M.).

La novità introdotta dall'articolo 3.2 della disposizione, che rompe con la precedente normativa abrogata (D.M. 14.02.1994) è **l'introduzione del registro telematico e/o elettronico**, in sostituzione rispetto a quello cartaceo, previa garanzia della inalterabilità del contenuto (si richiama la disciplina ex [articolo 2215 bis cod. civ.](#)).

La tenuta dei registri e l'aggiornamento e la conservazione per almeno 10 anni spettano in ogni caso all'Ente ma gli stessi debbono essere messi a disposizione delle reti associative cui eventualmente si aderisca, le quali hanno diritto di accesso (ma non di modifica o inserimento, competenza esclusiva dell'Ente).

L'Ivass esercita funzione di vigilanza sull'impresa assicurativa ([articolo 4 D.M. 06.10.2021](#)), mentre spetta agli uffici del Runts, o ai soggetti appositamente autorizzati, il **controllo della documentazione e della regolare tenuta del registro dei volontari**.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta beni strumentali alla luce delle recenti novità

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 1, comma 44, L. 234/2021](#) (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha disposto la **proroga, con rimodulazioni, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#).

L'orizzonte temporale oggetto del dettato normativo riguarda il **triennio 2023-2025, comprese le valide prenotazioni entro il 31.12.2025 di investimenti effettuati entro il 30.06.2026**.

Resta dunque fermo il regime previsto dalla L. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e 4.0 effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023 su prenotazione al **31.12.2022**, in quanto i relativi commi della disciplina previgente non sono stati modificati dalla L. 234/2021.

La proroga al triennio 2023-2025, come emerge dalla relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2022, è ispirata dalla volontà del legislatore di assicurare “*una maggiore stabilità delle misure ... garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo*”: l'**esigenza di garantire un orizzonte temporale di medio-lungo termine è dunque controbilanciata dal depotenziamento delle aliquote e dalla scelta di privilegiare i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi**.

La rimodulazione dell'agevolazione sul periodo 2023-2025 prevede infatti:

- **l'esclusione del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari**, ovvero non funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;
- **per gli investimenti in beni materiali 4.0 inclusi nell'allegato A** annesso alla L. 232/2016, il dimezzamento delle aliquote di credito d'imposta;
- **per gli investimenti in beni immateriali 4.0 inclusi nell'allegato B** annesso alla L. 232/2016, un *décalage* di aliquota lungo gli anni di proroga dell'agevolazione.

Lo scenario attuale, in relazione a investimenti effettuati nel 2022, resta dunque contraddistinto dall'applicazione di aliquote notevolmente più favorevoli al contribuente rispetto a quanto disposto dalla proroga al triennio 2023-2025.

In particolare, in caso di investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 30.06.2022 su valida prenotazione entro il 31.12.2021, il credito d'imposta è riconosciuto con le seguenti intensità:

- Beni materiali ordinari di cui al [comma 1054, articolo 1, L. 178/2020](#)

10% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro, incrementato al 15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d'imposta a forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 L. 81/2017;

- Beni immateriali ordinari di cui al [comma 1054, articolo 1, L. 178/2020](#): **10% per investimenti complessivi entro un milione di euro**, incrementato al 15% in caso di beni destinati nel medesimo periodo d'imposta a forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 L. 81/2017.
- Beni materiali 4.0 di cui [all'articolo 1, comma 1056, L. 178/2020](#): **50% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro, 30% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**;
- Beni immateriali 4.0 di cui [al comma 1058, articolo 1, L. 178/2020](#): **20% per investimenti complessivi entro un milione di euro**.

In caso di investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione entro il 31.12.2022, trovano applicazione le seguenti aliquote:

- Beni materiali ordinari di cui [all'articolo 1, comma 1055, L. 178/2020](#): **6% per investimenti complessivi entro 2 milioni di euro**.
- Beni immateriali ordinari di cui [all'articolo 1, comma 1055, L. 178/2020](#): **6% per investimenti complessivi entro un milione di euro**.
- Beni materiali 4.0 di cui [all'articolo 1, comma 1057, L. 178/2020](#): **40% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro, 20% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 10% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**;
- Beni immateriali 4.0 di cui [all'articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#): **20% per investimenti complessivi entro un milione di euro**.

Il Mef, con la circolare 33 del 31.12.2021 emanata a chiarimento della precedente circolare 21

del 14.10.2021, ha peraltro sciolto ogni dubbio circa la cumulabilità tra misure finanziate all'interno del PNRR statuendo che il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, non preclude la cumulabilità di misure agevolative a copertura di diverse quote parte di un medesimo investimento.

Ne consegue che in relazione a un investimento in un bene 4.0 finanziato in parte con altre risorse pubbliche “**è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche**”.

La proroga dell'agevolazione per **investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero al 30.06.2026 su prenotazione entro il 31.12.2025, risulta caratterizzata dalle seguenti aliquote, rimodulate al ribasso:**

- **Beni materiali 4.0** di cui al nuovo [**articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020**](#) introdotto dal comma 44 dell'articolo 1, L. 234/2021: **20% per investimenti complessivi entro 2,5 milioni di euro, 10% per investimenti complessivi oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, 5% per investimenti complessivi oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.** L'articolo 10 D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”) è intervenuto sul richiamato comma, prevedendo che, **per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR**, diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica** individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto **nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro**;
- **Beni immateriali 4.0** di cui ai nuovi commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell'articolo 1 L. 178/2020 introdotti dal comma 44 dell'articolo 1 L. 234/2021: **20% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2023, ovvero al 30.06.2024 su prenotazione al 31.12.2023, 15% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024, ovvero al 30.06.2025 su prenotazione al 31.12.2024, 10% per investimenti complessivi entro un milione di euro effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero al 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025.**

Viene in tale sede chiarito che **il limite massimo di investimenti ammissibili per beni immateriali 4.0, pari a un milione di euro, è da considerarsi annuale.**

La modalità espositiva prescelta nel testo di Legge di Bilancio 2022, che assegna i *plafond* degli investimenti in beni materiali 4.0 sull'intero triennio di proroga, risulta poco chiara ma **la lettura della relazione tecnica suggerisce che il riferimento dei plafond sia da intendersi su base annuale.**

Nella seguente **tavola sinottica** si riepilogano aliquote e massimali, come risultanti dalla

disciplina attuale e dalle modifiche della Legge di Bilancio 2022, dei **crediti per investimenti in beni strumentali** in relazione a investimenti effettuati dal 01.01.2022:

Tipologia di credito	Periodo di investimento	Aliquote e investimenti tot. (beni 4.0)
Beni materiali ordinari	Dal 01.01.2022 al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021 Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	10% fino a 2 milioni di euro 15% fino a 2 milioni di euro per beni sw 6% fino a 2 milioni di euro
Beni immateriali ordinari	Dal 01.01.2022 al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021 Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	10% fino a un milione di euro 15% fino a un milione di euro per beni sw 6% fino a un milione di euro
Beni materiali 4.0	Dal 01.01.2022 al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021 Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022 Dal 01.01.2023 al 31.12.2025 Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025	<ul style="list-style-type: none"> – 50% fino a 2,5 milioni di euro – 30% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20 – 40% fino a 2,5 milioni di euro – 20% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20 – 20% fino a 2,5 milioni di euro – 10% oltre 2,5 fino a 10 – 5% oltre 10 fino a 20 <p>Quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 5% fino a 50 milioni di euro – 20% fino a 1 milione di euro – 15% fino a 1 milione di euro – 10% fino a 1 milione di euro
Beni immateriali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2023 Fino al 30.06.2024 con prenotazione entro 31.12.2023 Dal 01.01.2024 al 31.12.2024 Fino al 30.06.2025 con prenotazione entro 31.12.2024 Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025	

IVA

La scelta di cambio di regime Iva in agricoltura

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO BASE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il mese di gennaio è quello in cui si deve dare seguito ad eventuali scelte di **cambio di regime Iva** per quanto riguarda il comparto **agricolo**.

Come noto, infatti, il c.d. **regime speciale Iva** per l'agricoltura, regolamentato dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#) rappresenta il **regime naturale** per un soggetto che opera nel settore primario, se sono **rispettati** gli indicati **requisiti soggettivi** (**essere produttori agricoli** come definiti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34) e **oggettivi** (**cedere prodotti agricoli e ittici** ricompresi nella prima parte della [tabella A](#) allegata al D.P.R. 633/1972 e quindi prodotti che si ricavano dall'agricoltura senza necessità di alcuna manipolazione o trasformazione per essere commercializzati, ovvero, qualora queste manipolazioni o trasformazioni siano necessarie o volute, esse sono tali da rientrare nell'esercizio normale dell'agricoltura).

L'ultimo comma dell'articolo 34, tuttavia, introduce la possibilità di **optare** per il **regime ordinario**, opzione che vincola per un triennio, decorso il quale l'opzione si rinnova di anno in anno.

Le **modalità** con le quali procedere in tal senso sono quelle previste dall'[articolo 1 D.P.R. 442/1997](#), ai sensi del quale "L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da **comportamenti concludenti** del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative".

In altri termini rileva il **comportamento concludente** e, nel caso in cui non si proceda, come prescritto dal successivo [articolo 2 D.P.R. 442/1997](#), alla **comunicazione** dell'**opzione** nella prima **dichiarazione annuale Iva** da presentare successivamente alla scelta operata, si sarà possibili di una **sanzione amministrativa**.

Tra i **motivi** per i quali l'imprenditore può essere tentato al cambio di regime sicuramente il **più immediato** è una **percentuale compensativa** dei prodotti ceduti alquanto **ridotta** che comporta un **elevata forcella** rispetto all'aliquota edittale di cessione.

Ma, la **scelta** di cambio di regime deve essere attentamente **ponderata** in quanto **comporta**, come prescritto dall'[articolo 19bis2 D.P.R. 633/1972](#), l'**obbligo** di **rettifica** della detrazione poiché vi è un cambio del regime Iva applicato.

Nel caso di **passaggio dal regime speciale ex [articolo 34 D.P.R. 633/1972](#)** a quello **ordinario**, si dovrà andare a **recuperare** quella parte di **Iva** che **non** è stata **detratta** e quindi **si originerà**, in ragione della rettifica, un **credito di imposta**, mentre **nel caso inverso**, si determinerà un **debito**.

Il **passaggio** di regime comporta la **necessità** di **redazione** di un **inventario**, riferito al **31 dicembre** dell'anno precedente, da cui **risultino** tutti i **beni** in giacenza, in modo da poter quantificare l'Iva non detratta.

La **redazione** dell'**inventario** deve essere effettuata **suddividendo i prodotti** in ragione della **natura e qualità** degli stessi.

Successivamente si procederà alla loro **valorizzazione** e, in questo caso, è **necessario differenziare** a seconda della **tipologia** di **bene**; infatti, per i **prodotti agricoli** "semilavorati" ottenuti dall'azienda si utilizzerà il **valore normale** mentre per quelli **finiti**, pronti per la vendita, il valore normale è "**sostituibile**" dal **listino prezzi** dell'azienda agricola e, in sua assenza, le **mercuriali** delle CCIAA.

Ai fini della determinazione dell'Iva, come precisato dal Mef con la **circolare 154/1998**, le percentuali di compensazione da utilizzare sono quelle **esistenti al 31 dicembre dell'ultimo anno di applicazione del regime speciale**.

Per quanto riguarda le **materie prime** immesse nel ciclo produttivo il **valore** da utilizzare è quello risultante dalle relative **fatture di acquisto** che dovranno essere **utilizzate** anche per gli **eventuali frutti pendenti** presenti nelle coltivazioni. Le fatture, nello specifico, necessitano, per la quantificazione, dell'Iva relativa alle lavorazioni, alle semine, alle concimazioni, all'utilizzo degli antiparassitari e così via.

In sede di rettifica è necessario verificare anche l'eventuale presenza sia di **beni ammortizzabili** sia di **immobili** in quanto, i primi sono **soggetti** a un periodo di **monitoraggio quinquennale**, periodo che si allunga a **10 anni** nell'ipotesi di beni immobili.

Nel caso di passaggio dal regime speciale a quello ordinario si potrà **recuperare** l'Iva relativa a **tanti quinti o decimi quanti** sono gli **anni** che **mancano** al **termine** del periodo di monitoraggio, mentre in caso di passaggio inverso, come detto, l'Iva sarà dovuta.

ACCERTAMENTO

Il curatore fallimentare deve rispondere ai questionari del Fisco

di Lucia Recchioni

The advertisement features a blue header with the text "Master di specializzazione" and a large blue banner in the center with the text "IL CONTROLLO DI GESTIONE". Below the banner is a blue button with the text "Scopri di più >". The background has abstract white and blue geometric shapes.

Con l'**ordinanza n. 2847**, depositata ieri, 31 gennaio, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente **principio di diritto**: “**Il curatore del fallimento, in quanto detentore delle scritture contabili dell’impresa assoggettata a fallimento, ha l’onere di fornire informazioni all’amministrazione finanziaria a termini dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 in risposta ai questionari, ancorché precedentemente inviati all’imprenditore in bonis, rientrando tale obbligo nella disponibilità delle scritture contabili da parte del curatore, nonché nel più generale obbligo del curatore di esibizione delle scritture contabili a chi ne abbia diritto, salvo che si provi che il curatore o l’imprenditore in bonis non via abbia potuto adempiere, nel termine concesso, per causa non imputabile**”.

Una Spa riceveva **due questionari** da parte dell’Agenzia delle entrate con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla **deducibilità di costi relativi ad operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata**, con concessione di un **termine di 90 giorni**.

Durante questo lasso di tempo, però, la società **falliva**, motivo per cui **non trasmetteva alcuna risposta e veniva conseguentemente notificato avviso di accertamento** con il quale venivano considerati **indeducibili** i suddetti costi.

Il **curatore** produceva, in sede di **accertamento con adesione**, e, poi, in **contenzioso**, la documentazione attestante la sussistenza delle **esimenti** di cui all'[articolo 110, comma 11, Tuir](#).

L’Ufficio riteneva pertanto **violate** le disposizioni di cui all'[articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), in forza delle quali “**Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente**, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.

Il successivo **comma 5** dello stesso [articolo 31 D.P.R. 600/1973](#), tuttavia, prevede che le **cause**

di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di **non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione ha ritenuto, ha attribuito rilevanza essenziale alle previsioni dell'[articolo 86, comma 1, lett. c\), L.F.](#), che impone **l'obbligo di consegnare al curatore**, tra l'altro, **le scritture contabili e ogni altra documentazione** dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria (obbligo, tra l'altro, **sanzionato**, in caso di inosservanza, in capo al fallito).

Il **curatore**, quindi, **deve acquisire la documentazione dell'impresa fallita**, al fine di procedere alla **ricostruzione dell'attività gestoria**, dovendo altresì **redigere il bilancio** dell'ultimo esercizio e predisporre le rettifiche al bilancio preparato dall'imprenditore.

Da ciò ne discende, secondo la Corte di Cassazione, che **il curatore può essere destinatario della richiesta di acquisizione di documentazione** da parte dell'ufficio ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#).

D'altra parte, lo stesso [articolo 86 L.F.](#), già citato, al **comma 2** prevede che **il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto**.

Il curatore, pertanto, **non può sottrarsi alle richieste istruttorie dell'Ufficio finalizzate alla richiesta di documentazione**.

SPORT E MOTORI

Sicurezza stradale: come scegliere il casco moto

di Miriam Orlandi - Osteopata motociclista

In tema di sicurezza stradale è fondamentale **valutare come scegliere il casco**, al fine di ottenere la maggior comodità e la massima sicurezza.

L'omologazione è scritta su una striscia di tessuto cucita al cinturino o all'imbottitura del casco. In essa leggiamo la omologazione europea E seguito da un numero che identifica in che nazione è stato omologato. Attenzione che un casco omologato in Europa potrebbe non essere a norma in U.S.A. ove è necessaria l'omologazione SNELL.

Nella successiva sequenza numerica sono da notare i primi due: **l'omologazione più aggiornata è la 05.**

Da notare che i caschi jet (senza mentoniera) sono omologati ma la mia opinione di osteopata e fisioterapista è che siano i meno sicuri: gli impatti al volto sono frequenti ed una visiera lunga non è sufficiente, anche se omologata SNELL.

La **misura** del casco è stabilita dalla circonferenza cranica ma è la forma che ne condiziona la comodità.

La **forma** dei caschi non è universale. Scegliete quindi un modello che vi piace ma chiedete se hanno anche altre forme di **calotta** o cambiate **modello**: la comodità non è una questione di taglia.

Una regola generale è che quando il casco è indossato non deve muoversi nemmeno se spinto dalla mentoniera verso il dietro, nemmeno se tirato in avanti o di lato.

La sicurezza è determinata dal livello di omologazione, non dal materiale che lo compone. Esso determina il **peso** finale ed il **volume** del casco (a parità di taglia). Nell'ordine, dal più costoso e leggero Carbonio si passa alla fibra di vetro e si termina con il comune Policarbonato.

Come moto-osteopata pongo l'attenzione all'**aerodinamica**: essa incide sulla **muscolatura del collo** molto più del peso oggettivo del casco.

La **visiera** ottimale completa la sicurezza del casco:

- ampio raggio di visibilità;

- antiriflesso sia diurno che notturno;
- resistenza agli impatti.

Il **cinturino** è spesso causa di fastidi e va scelto il più comodo per la nostra conformazione fisica e non solo per la facilità di sgancio.

Utili stimoli sono arrivati dai soccorritori che, in caso di incidente, si trovavano in difficoltà a sfilare il casco mantenendo stabile il collo del motociclista.

La risposta è arrivata dal sistema Emergency Quick Release System (**E.Q.R.S.**) che permette ai soccorritori di sfilare rapidamente il casco senza manovre pericolose. Tramite la semplice trazione su due fascette, molto colorate e ben visibili, poste nella parte inferiore della imbottitura del casco, è possibile sfilare i guanciali mantenendo il casco indossato. Questo facilita la successiva rimozione del casco senza manovre pericolose per il collo dell'infortunato.

Ultima novità in ordine di tempo, ma non di importanza, giunge dalla Svezia: **MIPS**.

Un importante sistema di assorbimento degli urti a livello della calotta. È un dispositivo semimobile che, integrato nel casco dal produttore, assorbe gli urti: grazie al suo minimo movimento (10 – 15 mm) riduce i danni cerebrali del 25%.

